

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER
L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PIEMONTE

Allegato di delibera di Consiglio n. 96... del 27 marzo 2023.....

INDICE

Art. 1 Oggetto	1
Art. 2 Competenze della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua	1
Art. 3 Costituzione e composizione della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua	2
Art. 4 Incompatibilità	2
Art. 5 Funzionamento	3
Art. 6 Calcolo dei Crediti Formativi	3
Art. 7 Esoneri	7
Art. 8 Convenzioni, collaborazioni e patrocini	8
Art. 9 Diritti di Segreteria	9
Art. 10 Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore	9

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento è previsto dall'Art. 5, comma 2, "Compiti ed attribuzioni dei Consigli regionali" del "Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali", approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 22 ottobre 2022 con delibera n. 200, in vigore dal 1° gennaio 2023 (di seguito detto "Regolamento Formazione Continua 2023-2025").

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della "Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua" (di seguito detta Commissione consultiva A.F.C.), istituita ai sensi dell'Art. 5, comma 1 del Regolamento 2023-2025.

Art. 2 Competenze della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua

La Commissione consultiva A.F.C. opera nel rispetto del Regolamento Formazione Continua 2023-2025 e s.m.i.

La Commissione è consultiva, mentre spetta al Consiglio regionale deliberare sull'attribuzione dei crediti formativi da assegnare alle attività formative e sugli esoneri.

La Commissione per la formazione continua regionale propone al Consiglio per le apposite deliberazioni le valutazioni in merito a:

- crediti formativi da attribuire agli eventi realizzati nel territorio regionale e proposti dai soggetti iscritti al Registro dei soggetti autorizzati o al Registro dei soggetti convenzionati;
- crediti formativi da attribuire alle attività;
- richieste di esonero parziale o totale presentate dai propri iscritti;
- valutazioni in merito ai quesiti degli iscritti di pertinenza del Consiglio regionale.

La Commissione consultiva A.F.C. inoltre:

- coadiuva il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Piemonte nella verifica e monitoraggio sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo modalità e strumenti previsti dal Regolamento Formazione Continua 2023-2025 e/o concordati con il Consiglio Nazionale;
- su impulso del CROAS Piemonte, provvede a regolamentare, istituire ed espletare, le verifiche annuali ed a campione volte ad accertare l'adempimento dell'obbligo formativo, presentandone gli esiti per la valutazione del Consiglio;
- collabora con la Commissione Etica e Deontologia nell'esercizio della funzione di controllo sull'ottemperanza degli Iscritti all'obbligo formativo;
- provvede alla valutazione delle posizioni irregolari in ordine all'adempimento dell'obbligo formativo degli Iscritti, da sottoporre al Consiglio del CROAS Piemonte ai sensi dell'Art. 8 del DPR 137/2012;
- contribuisce alla definizione del Piano Offerta Formativa
- promuove la partecipazione della Commissione o di suoi Membri, ai Tavoli, Gruppi od Organismi sovra zionali, come il Coordinamento di Area Nord, in cui siano affrontati temi regolamentari o nodi procedurali, inerenti la Formazione Continua.

Art. 3 Costituzione e composizione della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua

Il Consiglio dell'Ordine Assistenti Sociali Piemonte definisce con propria delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua in forza a quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, del Regolamento 2023-2025.

I Consigli regionali possono integrare la propria Commissione Consultiva con esperti, anche non iscritti nell'Albo, se ritenuto opportuno, anche temporaneamente e per la trattazione di tematiche specifiche inerenti la formazione continua.

Il mandato della Commissione coincide con quello del Consiglio che l'ha istituita.

Ai componenti della Commissione consultiva AFC si applica quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*; dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*; dal Piano nazionale Anticorruzione del 2016 approvato dall'ANAC con delibera n.

831 del 3 agosto 2016 e successivi aggiornamenti; dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato con delibera N. 77 del giorno 11 marzo 2023.

Art. 4 Incompatibilità

L'esercizio di attività formative a titolo oneroso svolta nell'ambito di eventi accreditati per la formazione continua degli Assistenti sociali è incompatibile con il ruolo di componente del Consiglio regionale che delibera l'accreditamento della stessa attività.

L'incompatibilità di cui sopra non riguarda i Consiglieri che esercitino attività formative a titolo gratuito o in rappresentanza del proprio Consiglio, per le quali è sempre possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'evento formativo, secondo i limiti previsti dai Regolamenti di funzionamento e dai Regolamenti dei compensi e rimborsi di ciascun Consiglio dell'Ordine.

I Consiglieri nazionali e regionali sono tenuti a dare comunicazione al proprio Consiglio, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, dell'attività formativa effettuata, laddove siano presenti con il titolo di Consigliere.

Il ruolo di amministratore o titolare di ente convenzionato con un Consiglio regionale è sempre incompatibile con la carica di Consigliere nello stesso Consiglio regionale.

Al momento dell'accettazione della carica di Consigliere dell'Ordine è acquisita la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa l'insussistenza delle incompatibilità di cui ai commi precedenti.

I soggetti autorizzati o convenzionati, pena la decadenza dell'autorizzazione o dalla convenzione, acquisiscono la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/200 da parte degli eventuali Consiglieri dell'Ordine coinvolti negli eventi e attività formative. Tale dichiarazione deve essere allegata alla richiesta di accreditamento.

Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai Consiglieri dell'Ordine nei casi in cui operino su conferimento di incarico del proprio datore di lavoro, purché la formazione continua non costituisca l'attività prevalente di chi lo conferisce e del professionista stesso.

Art. 5 Funzionamento

Per quanto attiene al funzionamento della Commissione consultiva AFC si fa riferimento a quanto previsto dall'Art. 28 del "Regolamento Interno", assunto con Delibera n. 134 del 05/08/2015 e s.m.i.

Art. 6 Calcolo dei Crediti Formativi

L'attribuzione dei crediti avviene in ragione a quanto previsto dal "Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali", approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 22 ottobre 2022 con delibera n. 200, in vigore dal 1° gennaio 2023.

La Commissione consultiva AFC provvede alla valutazione degli eventi formativi ed alla relativa proposta al Consiglio di attribuzione dei crediti sulla base della documentazione che viene fornita a supporto della richiesta, valutando tipologia, durata, qualità e temi trattati nell'evento.

L'istanza per il riconoscimento dell'accreditamento dell'evento formativo, corredata dalla documentazione, deve pervenire al CROAS Piemonte almeno 45 giorni prima dell'evento stesso, attraverso la compilazione del format contenuto nella piattaforma nazionale che riguarda:

- programma dettagliato indicante le date, il luogo, la sede e gli orari di svolgimento dell'attività formativa, specificando, se si prevede contemporaneamente oltre la presenza fisica dei discenti anche la fruizione attraverso modalità telematica, indicando la capienza della piattaforma utilizzata;
- per quanto riguarda gli eventi online organizzati dai singoli Consigli regionali va indicata l'eventuale percentuale massima del 10% (sul totale delle presenze previste) riservata ad iscritti di altri Consigli regionali. In caso di una percentuale superiore di iscritti di altri Consigli regionali, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Consiglio nazionale;
- lettera di incarico e di accettazione del formatore, dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità, (per i formatori Assistenti sociali) dichiarazione di assolvimento dell'obbligo formativo, curricula aggiornati ai 12 mesi e firmati dai relatori/docenti (autocertificazione ai sensi della normativa vigente);
- l'autocertificazione sulla conformità alle norme sulla sicurezza e sulla accessibilità.

È obbligatorio per i soggetti che presentano istanza per il riconoscimento dei crediti formativi agli eventi organizzati, l'accesso alla piattaforma nazionale con le modalità di cui all' art. 24 del decreto-legge n. 76/2020.

Per gli eventi che danno luogo alla maturazione di crediti deontologici si richiede dettaglio dei contenuti con abstract delle relazioni, l'esplicitazione di contenuti e modalità formative qualificanti che consentono esperienze formative attivanti e riflessive.

Le modalità di calcolo per l'attribuzione dei crediti fanno riferimento alla tabella presente nella Scheda 1 del Regolamento Formazione Continua 2023-2035 che qui si riporta integralmente.

Attività formative accreditabili ex ante di cui all'art. 3 comma 4 lettere a, b	Crediti formativi	Crediti deontologici	Note
Corsi di formazione e aggiornamento, di perfezionamento, attività di ricerca e master	1 ora /1 credito (dal calcolo vanno escluse le pause)	<p>Si assume che i contenuti deontologici siano connaturati a quelli, anche differenti, trattati nell'ambito delle attività formative attinenti all'esercizio della professione. Il riconoscimento dei crediti deontologici, pertanto, è calcolato automaticamente per ogni evento accreditato, in una percentuale variabile sul totale dei crediti attribuiti in base alle caratteristiche dell'evento stesso.</p> <p>In particolare: numero di partecipanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 30 partecipanti il 30% del totale dei crediti • oltre 30 il 25% del totale dei crediti <p>Inoltre</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di esercitazioni pratiche o attività laboratoriali oppure eventi che abbiano esclusivamente a tema la materia deontologica o dell'ordinamento professionale: 50% del totale dei crediti deontologici rispetto al numero attribuito in funzione dei partecipanti. <p>Il numero di crediti deontologici risultante al termine del calcolo è arrotondato al primo numero intero successivo.</p>	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti
Corsi FAD (vedi specifiche al punto A)	1 credito /1 ora		ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti
Questionari online predisposti ai fini di ricerche di interesse per la professione di assistente sociale (vedi specifiche al punto B)	2 crediti	di cui 1 credito deontologico	
Partecipazione ad incontri individuali di supervisione professionale condotti da assistente sociale supervisore	2 crediti per ogni ora di supervisione	50% del totale dei crediti.	fino a un massimo di 20 crediti nel triennio
Partecipazione ad incontri	1 credito per ogni ora di	30% del totale dei crediti.	fino a un massimo

di supervisione condotti da assistenti sociali rivolti a gruppi mono professionali.	supervisione		di 45 crediti nel triennio
Partecipazione ad incontri di supervisione condotti da assistenti sociali e no rivolti a gruppi multiprofessionali.	1 credito per ogni ora di supervisione	15% del totale dei crediti.	fino a un massimo di 20 crediti nel triennio
Formazione sul campo (gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca, audit, elaborazione di buone prassi, ecc.) (vedi specifiche al punto C)	1 credito ogni 2 ore, per programmi di lavoro che prevedono un minimo di 10 ore di impegno	Il 20% del totale dei crediti.	fino a un massimo di 20 crediti nel triennio
Attività formative accreditabili ex post di cui all'art. 3 comma 7 lettere c, d, f	Crediti formativi	Crediti deontologici	Fino a un massimo di 30 crediti nel triennio
Svolgimento di attività di Supervisione professionale (cfr. LEPS)	1 credito l'ora	60% del totale dei crediti	
Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L 39) e Corso di laurea magistrale (LM 87), master e tirocinio di adattamento per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero	2 crediti per ogni tirocinio seguito	3 crediti deontologici per ogni tirocinio seguito	Per un massimo di 3 esperienze nel triennio
Attività di docenza universitaria delle materie di servizio sociale nei Corsi di laurea triennale e magistrale.	1 credito formativo per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati	30% del totale dei crediti	
Svolgimento di relazioni o lezioni nell'ambito di convegni, seminari e altri eventi formativi	3 crediti a relazione	di cui 1 deontologico	
Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi, monografie, testi collettanei, anche in formato elettronico, ai quali viene attribuito il codice ISBN Monografie		15 crediti formativi deontologici per testo 5 crediti formativi deontologici per articolo.	

Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line (regolarmente registrate), o edite dai Consigli regionali o dal Consiglio nazionale e da loro enti controllati (Fondazioni, associazioni, ecc.)			
---	--	--	--

Art. 7 Esoneri

Il Consiglio regionale esonera dallo svolgimento di una quota della formazione continua obbligatoria il proprio iscritto che ne abbia fatto istanza, valutata la sussistenza e la gravità di un impedimento a svolgere l'attività prescritta.

Sono motivi di esonero parziale dalla formazione obbligatoria:

- a. maternità/paternità, adozione/ affido per un periodo massimo di dodici mesi;
- b. grave malattia o infortunio;
- c. interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi;
- d. interruzione dell'attività professionale per trasferimento all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi;
- e. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

L'esonero deve essere richiesto, esclusivamente dall'interessato e mediante la piattaforma web allo scopo predisposta dal Consiglio nazionale, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura del triennio formativo al quale si riferisce l'impedimento, pena l'inammissibilità dell'istanza.

L'autocertificazione dell'iscritto acquisita ai fini dell'esonero è trattata nel rispetto della normativa europea e nazionale in tema di trattamento dei dati personali. Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, il Consiglio regionale, oltre a segnalare celermente alle autorità competenti, procederà contestualmente alla segnalazione disciplinare al Consiglio territoriale competente.

Nell'esame della richiesta di cui all'art. 10 comma 3 lettera e, il Consiglio regionale valuta il periodo di esonero, rapportandolo alla gravità e specificità della situazione rappresentata.

L'esonero comporta, quindi, la riduzione proporzionale dei crediti formativi e deontologici ai quali il professionista è obbligato.

All'accoglimento dell'istanza di esonero consegue la riduzione dei crediti formativi, compresi quelli formativi deontologici, da acquisire nel corso del triennio, secondo le indicazioni della Scheda n. 6, parte integrante e sostanziale del Regolamento per la formazione continua Assistenti Sociali in vigore dal 1° gennaio 2023.

Il CROAS Piemonte delibera l'accoglimento o il rigetto alla richiesta di esonero entro 45 giorni dalla data dell'istanza. La decisione è assunta in base all'istruttoria condotta dalla Commissione Consultiva per

l'autorizzazione della formazione continua secondo le indicazioni della Scheda n. 6, parte integrante e sostanziale del Regolamento. In caso di mancata risposta entro i termini previsti al presente comma, l'istanza si intende accettata.

Tabella di riferimento

Maternità/paternità, adozione, affido (periodo di maternità facoltativa o congedo parentale).	Per ogni singola gravidanza viene riconosciuto l'esonero massimo di 20 crediti di cui 5 deontologici, indipendentemente dai mesi di astensione.
Esonero per malattia grave, infortunio, gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione.	L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 3mesi. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti, comprensivo dei crediti deontologici.
Assistenza al coniuge/partner o figli/parenti/affini entro il secondo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, art 33, o da infortunio.	L'esonero può essere richiesto per i periodi di congedo L. n.104/92 continuativi uguali e superiori a 60 giorni. Per ogni mese, esonero di 1,67 crediti, comprensivo dei crediti deontologici.
Esonero per interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi anche non consecutivi: disoccupati, inoccupati, altra occupazione.	Esonero massimo: 45 crediti nel triennio vanno conseguiti i 15 crediti formativi deontologici
Esonero per interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi permanenza all'estero.	Esonero dei crediti, anche deontologici, commisurato ai mesi di permanenza all'estero.
Professionisti pensionati che scelgono di rimanere iscritti all'Albo pur non esercitando alcuna attività professionale (anche formativa).	Esonero max. 45 crediti nel triennio dei quali 10 deontologici.
Incarichi pubblici elettivi.	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio, dei quali 10 deontologici.
Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore: - professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi; - altre situazioni.	Esonero 1,67 crediti al mese, comprensivo dei crediti deontologici.

Art. 8 Convenzioni, collaborazioni e patrocini

Secondo quanto disposto dal D.P.R 137/12, art. 7, comma 5, l'attività di formazione continua, può essere svolta dagli Ordini anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

Tale facoltà consente di realizzare collaborazioni per Piani formativi specifici, anche di carattere multiprofessionale e di ampliare l'offerta formativa gratuita sia a livello nazionale, sia a livello regionale. Le collaborazioni possono essere attuate attraverso protocolli, convenzioni o accordi anche a carattere temporaneo per singoli eventi.

L'accordo sarà strutturato, secondo la tipologia prescelta, attraverso l'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nei relativi format disponibili sulla piattaforma nazionale.

Convenzioni e protocolli sottoscritti con l'Ordine Assistenti Sociali Piemonte sono limitati alle attività formative rivolte agli iscritti della regione interessata. In qualsiasi caso non possono essere sostitutivi, qualora si rivolgano a più regioni o a livello regionale, dell'autorizzazione e del rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 9 Diritti di Segreteria

È previsto il pagamento di Diritti di Segreteria per le richieste di riconoscimento di crediti formativi da effettuarsi attraverso il sistema PagoPA.

La quantificazione dei diritti di segreteria è definita da apposita delibera di Consiglio, pubblicata nell'Area "Amministrazione trasparente" del Sito Istituzionale.

Il pagamento dei diritti di segreteria non è dovuto per gli eventi effettuati a titolo gratuito, per le Agenzie formative/Enti che hanno sottoscritto con il CROAS Piemonte apposita convenzione per la Formazione continua che prevede agevolazioni per gli iscritti disoccupati segnalati dall'Ordine.

La commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua ha il compito di controllare, al momento della valutazione della domanda, la presenza del pagamento dei diritti, se dovuto, avvalendosi dell'ausilio della segreteria.

Art. 10 Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore

In considerazione delle condizioni emergenziali create nel triennio 2020-2022, gli iscritti che abbiano conseguito almeno 40 crediti possono recuperare i 20 crediti mancanti entro il primo anno del triennio 2023-2025 secondo le modalità di cui al presente articolo.

Coerentemente con quanto disposto al comma 1, i neoiscritti che, al termine del triennio formativo citato, abbiano conseguito almeno 2/3 dei crediti dovuti, possono recuperare quelli mancanti nel corso del primo anno del triennio formativo successivo, così come indicato all'art. 3 comma 8. I crediti devono essere recuperati entro il primo anno del triennio 2023-2025.

I crediti eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto a quelli dovuti.

Il mancato recupero dei crediti dovuti comporta, alla scadenza di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento, l'avvio delle procedure previste all'art. 29 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in vigore dal 7 maggio 2021, per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del conseguente illecito disciplinare a carico dell'iscritto.

